

MODALITÀ RELATIVE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO IN PROVINCIA DI BOLOGNA

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, degli articoli 2, 9, 10, 12, 13, e 14 del Regolamento regionale 27 maggio 2008 n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e dell'articolo 56 della legge regionale n. 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modificazioni, sono consentiti il prelievo selettivo del capriolo, del cinghiale e del daino, in apposite aree oggetto di censimento, ad opera di cacciatori di selezione qualificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento regionale 27 maggio 2008 n. 1 secondo tempi, modalità e quantità richiesti dagli ATC e dalle AFV e autorizzati dall'Amministrazione provinciale di Bologna previo parere dell'ISPRA o il rispetto di specifici protocolli d'intesa.

Orari e giornate

Da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto in cinque giornate settimanali con l'esclusione del martedì e venerdì.

Ammissione al prelievo

Sono ammessi al prelievo i cacciatori di selezione in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c) e d) del comma 1, o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2, dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 1/08 o altri cacciatori di selezione ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento regionale secondo le modalità stabilite dai Regolamenti degli ATC e comunque fino alla disponibilità di capi stabilita, nel limite massimo di 5 capi a testa della medesima specie.

Ogni cacciatore potrà abbattere esclusivamente i capi assegnatigli dall'ATC di competenza, o attribuitigli dal concessionario dell'AFV; l'eventuale cosiddetta “doppia assegnazione”, cioè l'attribuzione della possibilità di abbattere il medesimo capo a due o più cacciatori diversi, è una modalità gestionale di competenza degli ATC o AFV che non è in contrasto con le norme di calendario venatorio o di legge, fermo restando che non è consentita l'uscita in caccia di entrambi gli assegnatari contemporaneamente per lo stesso capo. Gli ATC potranno utilizzare anche modalità di assegnazione diverse o soprannumerarie (cosiddetto “overbooking”) e potranno consentire spostamenti dei cacciatori tra diverse zone di assegnazione al fine di migliorare la percentuale di realizzazione del piano di abbattimento. Assegnazioni specifiche si potranno definire a seguito di convenzioni sottoscritte con le ATV ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento regionale n. 1/2008.

Assegnazione dei capi

Il cacciatore di ungulati con metodi selettivi potrà abbattere il capo/i che gli è stato specificatamente assegnato e per il quale/i possiede specifica autorizzazione rilasciata dall'ATC territorialmente competente o dal titolare dell'AFV.

E' fatto obbligo, durante le uscite di caccia, disporre della necessaria strumentazione ottica (binocolo e/o cannocchiale) e del contrassegno inamovibile numerato rilasciato dall'ATC o dalla AFV.

E' consentito unicamente il tiro ad animali che si trovino entro una distanza massima di 200 metri.

Equivalenza di classi

Il prelievo di un capo di classe diversa da quella assegnata comporta esclusivamente l'applicazione di penalizzazioni previste dai regolamenti degli ATC, sono invece passibili di sanzioni gli errori di

abbattimento di capi di sesso diverso rispetto ai periodi fissati dal calendario venatorio (ad esclusione dei capi di classe 0 [zero]).

Sono fatte salve altre eventuali equivalenze tra le classi stabilite di volta in volta con provvedimenti di applicazione del piano di abbattimento.

Contrassegno numerato

A ogni cacciatore autorizzato verrà consegnato dall'ATC o dal titolare della AFV uno o più contrassegni numerati inamovibili, e una autorizzazione riportante gli estremi del capo da abbattere, il contrassegno dovrà essere assicurato al tendine di Achille di un arto posteriore della carcassa immediatamente dopo l'abbattimento. Il cacciatore deve restituire all'ATC o alla AFV il contrassegno numerato non utilizzato.

Cessione o sostituzione del capo assegnato

Al fine di garantire la completa esecuzione del piano di abbattimento, in caso di sopraggiunto grave impedimento successivo alla prima assegnazione, il cacciatore che ha avuto assegnato un capo potrà cederlo gratuitamente ad altro cacciatore avente titolo a condizione che ciò avvenga nei modi ed entro i tempi stabiliti dagli ATC stessi e comunque fino al massimo di cinque capi per specie per cacciatore previsto dal 3° comma dell'art. 12 del Regolamento regionale 1/2008, detto limite non riguarda le cosiddette "doppie assegnazioni" in quanto il capo rimane "assegnato" al titolare e viene eventualmente "abbattuto" da altro cacciatore.

Accompagnamento

Le modalità relative all'eventuale accompagnamento dei cacciatori che esercitano la caccia di selezione ai Cervidi per la prima volta sono quelle stabilite con proprio regolamento da ciascun ATC.

Negli altri casi si applicano le modalità di accompagnamento previste dal Regolamento regionale 1/08.

Controllo sulle operazioni e uffici di zona della vigilanza provinciale

Ai sensi di quanto previsto nel "Allegato tecnico" al regolamento regionale 1/08 nella parte riguardante le modalità di prelievo in forma selettiva occorre dare comunicazione d'inizio e di fine di ciascuna uscita di caccia avvalendosi del nuovo sistema vocale e web. La comunicazione deve essere data, preferibilmente, utilizzando l'applicazione internet all'indirizzo: http://93.92.72.55/gf_bologna_gui/login.do. Oppure tramite l'utilizzo del telefono chiamando il numero **0112219045**. Si conferma che la comunicazione di chiusura con risultati pari a zero, sia per i colpi sparati sia per i capi abbattuti, viene assolta automaticamente dal sistema automatico di registrazione delle attività di caccia in selezione. Solo in caso di impreviste interruzioni del sistema, la comunicazione potrà avvenire tramite messaggio lasciato in segreteria telefonica degli uffici di zona della Polizia provinciale. Le istruzioni particolareggiate a cui fare riferimento per ogni attività, sono riportate sul sito della Provincia di Bologna alle pagine tematiche "caccia e pesca".

Nelle aree contigue ai parchi vi possono essere modalità di comunicazione ulteriori o diverse decise dall'Ente Parco.

Conferimento dei capi abbattuti

Il capo abbattuto in ATC dovrà essere tempestivamente conferito presso i centri di misurazione biometrica indicati dall'Ambito stesso (subito se abbattuto il mattino, entro il giorno dopo se abbattuto la sera o, comunque, entro i tempi stabiliti dagli ATC limitatamente ai capi abbattuti sul proprio territorio) per i necessari rilievi da effettuarsi a cura dei rilevatori biometrici qualificati indicati dall'ATC.

La scheda di abbattimento e la scheda biometrica dovranno essere controfirmate sia dal cacciatore che dal rilevatore qualificato.

Recupero del capo ferito

In caso di ferimento di animali, al fine di tentarne il recupero, il cacciatore è tenuto a contattare le figure preposte in ciascun distretto, oppure a rivolgersi al coordinamento dell'ATC per l'attivazione dell'azione di recupero.

I conduttori di cane da traccia in possesso della qualifica di cui alla lettera "g" del comma "1" dell'articolo 2 del regolamento regionale 1/08, e inseriti nel registro provinciale delle unità autorizzate al recupero degli ungulati feriti, effettueranno l'operazione secondo le prescrizioni dell'apposito regolamento provinciale.

In caso di ritrovamento la carcassa e il trofeo resteranno di proprietà del feritore.

Al recupero nelle AFV provvede un preposto del titolare avvalendosi di soggetti abilitati e autorizzati.

Relazione finale

I cacciatori autorizzati che prelevino il capo assegnato dovranno redigere, qualora richiesta dall'ATC, una relazione finale riportante ogni informazione relativa alle operazioni effettuate, con particolare riferimento al numero di uscite e alle ore impegnate in attività di caccia. Detta relazione dovrà pervenire all'ATC territorialmente competente entro i tempi previsti dal relativo regolamento. Entro la stessa data andranno consegnate la scheda di abbattimento e l'emimandibola sinistra debitamente preparata. Poiché tali informazioni concorrono a formare il punteggio di merito per la stagione successiva, il non rispetto di quest'obbligo inciderà sostanzialmente nella redazione della graduatoria.

Verifica dei capi abbattuti in ATC e AFV

Il cacciatore, sia che cacci in ATC o AFV, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Provincia, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della emimandibola o, nel caso delle femmine e piccoli, la sola emimandibola integra e completa. Il cranio e la mandibola dovranno essere opportunamente trattati e sbiancati. Detto materiale verrà restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

Abbattimenti nelle AFV – norme particolari

In AFV l'assegnazione al singolo cacciatore del capo da abbattere verrà effettuata dal Concessionario o dal Direttore o dal suo sostituto riportando la specie, il sesso e la classe d'età nell'autorizzazione giornaliera. Il cacciatore dovrà comunque avere con sé il relativo contrassegno consegnato dall'Azienda.

I rilievi biometrici, obbligatori, potranno essere eseguiti anche in Azienda comunicandolo alla Polizia provinciale e con i rilevatori abilitati.

Inoltre:

- a) poiché a norma del precedente paragrafo "Controllo sulle operazioni" la comunicazione delle uscite, nonché dei risultati, di caccia avviene avvalendosi del sistema vocale e web non è più necessario per il Concessionario della AFV far pervenire settimanalmente alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti;
- b) dovrà comunque essere redatta, a cura del concessionario al termine del periodo di prelievo relativo a ciascun sesso e classe d'età, una **relazione finale** compilando, per ogni specie cacciata, l'apposito modello INFS relativamente al prelievo effettuato, e indicando lo sforzo di caccia messo in atto da ciascun cacciatore per realizzare il prelievo.

Tale relazione, unitamente alla scheda di abbattimento riportante le misure biometriche **dovrà pervenire alla Provincia entro trenta giorni dal termine del periodo di prelievo relativo ai capi maschi ed entro il 31 marzo per le femmine e i piccoli.**

La mancata ottemperanza a quanto previsto sub a) e b) ai capoversi precedenti darà luogo all'invio di lettera di diffida secondo quanto previsto dalle Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle aziende venatorie (Delibera di Giunta regionale n. 969 del 10/6/2002) e alla segnalazione alla Polizia provinciale per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 61 3° comma della L.r. n. 8/94.

Obblighi del responsabile di distretto

Il responsabile di distretto ha l'obbligo di fornire alla Commissione tecnica dell'ATC, entro i tempi previsti nel vigente regolamento dell'ATC, il riepilogo dei capi effettivamente abbattuti nelle zone di competenza accorpandoli per sesso e classe d'età.

Obblighi del rilevatore biometrico

Il rilevatore biometrico ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'ATC gli errori di sesso nell'effettuazione del prelievo (ad esclusione della classe 0), l'ATC ne invierà sollecita comunicazione alla Polizia provinciale. Il rilevatore biometrico che presta la propria opera in AFV è tenuto a comunicare gli errori di sesso direttamente alla Polizia provinciale (sempre ad esclusione di errori nella classe 0).

Nel caso il biorilevatore riscontri nei capi abbattuti segni di alterato stato di salute come: imbrattamento perianale, malformazione scheletrica, lesione della cute, scolo nasale, dovrà essere raccolto il pacchetto intestinale e, a parte, i visceri: fegato, polmoni, milza e rene, e conferiti all'IZS per i successivi esami diagnostici.

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia

In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

- a. *autoconsumo da parte del cacciatore;*
- b. *cessione diretta consentita per un unico capo nel corso dell'anno;*
- c. *“commercializzazione”, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”.*

La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri, ad un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l'obbligo di documentarne la provenienza. Per la cessione si deve pertanto compilare l'allegato **Modello 1**.

Il conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, deve avvenire con le seguenti modalità:

- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e trasportato in un “Centro di lavorazione della selvaggina” accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell'abbattimento;
- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito dopo l'uccisione, da una “persona all'uopo formata” che allega alla carcassa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, si attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame, a seguito del quale non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.

Per “personale formato” s’intende chiunque abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi dell’ Allegato III, cap. I sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, al quale possono partecipare preferibilmente, in considerazione delle funzioni svolte, rilevatori biometrici, capisquadra, responsabili di girata e loro sostituti, responsabili di Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree Protette o loro delegati, Direttori di Aziende Faunistiche o loro delegati.

La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall’abbattimento.

CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA
Dichiarazione di provenienza dei prodotti, in base alle disposizioni del Reg. CE 178/2002
relativi alla rintracciabilità.

(compilare in stampatello e firmare per esteso)

Data..... Dichiarazione n°.....

Il sottoscritto abbattitore.....

residente (indirizzo completo)

.....

data dell'abbattimento.....ora dell'abbattimento.....

comune e luogo dell'abbattimento.....

elenco delle specie abbattuta di selvaggina selvatica grossa o di selvaggina selvatica piccola:

specie grossan° fascetta (se dovuto).....

specie piccola....., n°

specie piccola , n°

specie piccola , n°

specie piccola , n°

Cede il/i suddetto/i capo/i al consumatore finale, all'esercizio di commercio, all'esercizio di somministrazione :

.....

.....

Firma dell'abbattitore.....

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una al Servizio veterinario competente per territorio di abbattimento, specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della destinazione